

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

LXXXV.

SEDUTA DI VENERDÌ 26 OTTOBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASSIANI

INDICE

	PAG.
Inversione dell'ordine del giorno:	
PRESIDENTE	1003
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
LUCIFREDI ed altri: Provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della piccola proprietà rurale. (Modificata dalla II Commissione permanente del Senato) (854-B)	1003
PRESIDENTE	1003, 1004, 1005, 1006
GUERRIERI EMANUELE, <i>Relatore</i>	1003, 1005
MANNIRONI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	1004
KUNTZE	1004
LUCIFREDI	1006

La seduta comincia alle 10,05.

SILVESTRI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(E approvato).

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo l'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di dare la precedenza al seguito della discussione della proposta di legge n. 854-B concernente provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà a favore della piccola proprietà rurale, prima di affrontare il seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge sulle norme relative ai protesti cambiari.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Lucifredi ed altri: Provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della piccola proprietà rurale (Modificata dalla II Commissione permanente del Senato) (854-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge, d'iniziativa degli onorevoli Lucifredi, Tozzi Condivi, Viale, Marengi, Alessandrini, Bartole, concernente provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della piccola proprietà rurale.

Come è noto agli onorevoli colleghi, la proposta di legge, già approvata dalla nostra Commissione, è stata modificata dal Senato, e, nella passata seduta, siamo giunti all'approvazione del primo comma del nuovo testo dell'articolo 4, mentre del secondo comma abbiamo approvato il nuovo testo predisposto dalla II Commissione del Senato, fino alle parole: « ... nei due albi ».

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. In merito all'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 4, ripeto quanto ho già detto l'altra volta: che si è incorsi — da parte della Commissione Giustizia del Senato — in una improprietà perché l'istituto della perenzione non esiste più.

Volendo dare un significato all'espressione usata dal Senato, credo che si debba ritenere che con le parole « domanda giudiziale non perenta » si sia voluto dire: processo non estinto, processo tuttora in vita. L'istanza, cioè, deve essere notificata a coloro i quali abbiano trascritto nel ventennio una domanda giudiziale, tranne che non si sia verificata l'estinzione del processo.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1962

La cosa appare — sotto un certo aspetto — illogica, perché l'estinzione del processo non produce effetto per quanto riguarda la prescrizione la quale continua a decorrere dal momento in cui si è posto in essere l'atto interruttivo; ma, dato che il Senato ha introdotto questa limitazione, non mi pare che sia il caso di formalizzarci.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Dopo aver attentamente riesaminata questa proposta di legge dell'onorevole Lucifredi ed altri colleghi mi sono convinto che l'approvazione da parte di questa Commissione del testo modificato dal Senato non produrrebbe alcuna conseguenza di ordine diverso da quelle che sono state le intenzioni dei proponenti nel presentarla e dei membri di questa Commissione nell'approvarla una prima volta; mentre evitando il rinvio all'altro ramo del Parlamento se ne affrettarebbe l'entrata in vigore.

Quindi mi permetto di chiedere alla Commissione l'approvazione sollecitata del testo già approvato dal Senato.

KUNTZE. Per dichiarazione di voto. Non ci convincono le argomentazioni che sono state qui portate sia dal rappresentante del Governo sia dall'onorevole Relatore sull'interpretazione della legge e riteniamo che le modifiche apportate dal Senato non siano di carattere formale, ma sostanziale, come già io ebbi a dichiarare nella seduta precedente.

Tuttavia ci rendiamo conto del fatto che questa legge va incontro alle esigenze di molti piccoli proprietari e di molti piccoli coltivatori, i quali potranno finalmente regolarizzare una posizione che da anni, se non da decenni, permane in uno stato di incertezza. Pertanto, e per questo solo motivo, noi del gruppo comunista, mentre non siamo contrari allo spirito della legge — tanto è vero che fin da quando l'approvammo la prima volta senza esitazione qui in Commissione manifestammo tutto il nostro favore alla proposta di legge presentata dall'onorevole Lucifredi — non ci sentiamo tuttavia di votare la proposta di legge così come è stata modificata dal Senato, mantenendo ferme quelle riserve e quelle osservazioni che già facemmo in precedenza.

Dichiariamo pertanto di astenerci dal voto. Tale astensione dipende soltanto dal fatto che noi riteniamo che le modifiche apportate dal Senato siano peggiorative e non migliorative della legge.

PRESIDENTE. Prendiamo atto della dichiarazione di voto dell'onorevole Kuntze.

Rammento che nella precedente seduta furono già approvati i primi tre articoli della proposta di legge nel testo trasmessoci dal Senato.

Passiamo, quindi, all'articolo 4. Esso, nel testo approvato dalla Camera, era il seguente:

« Nei casi previsti dagli articoli precedenti può essere inoltrata istanza di riconoscimento di proprietà a mezzo ricorso al pretore del luogo in cui è sito il fondo. Il ricorso deve contenere l'indicazione specifica dei documenti sui quali si fonda e dei mezzi di prova che si propongono ai fini dell'accertamento del possesso.

L'istanza è resa nota mediante affissione, per novanta giorni, all'albo del comune, in cui sono siti i fondi per i quali viene richiesto il riconoscimento del diritto di proprietà e all'albo della pretura, ed è pubblicata per estratto, per una sola volta, nel foglio *Annunzi legali della provincia*. Essa deve essere inoltre notificata a coloro che, nel ventennio antecedente alla presentazione dell'istanza, abbiano trascritto contro l'istante o i suoi danti causa domanda giudiziale diretta a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sui fondi medesimi.

Contro la richiesta di riconoscimento è ammessa opposizione da parte di chiunque vi abbia interesse entro novanta giorni dalla scadenza del termine di affissione.

Sull'opposizione il pretore giudica con sentenza nei limiti della propria competenza per valore. Qualora il valore dei fondi cui l'opposizione si riferisce ecceda dai limiti, rimette gli atti al tribunale competente.

Qualora invece non sia fatta opposizione, il pretore, raccolte, ove occorra, le prove indicate ed assunte le informazioni opportune, provvede con decreto, per il quale, in caso di accoglimento dell'istanza, si osservano le forme di pubblicità previste dal secondo comma. Contro tale decreto può essere proposta opposizione entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di affissione. Il pretore provvede ai sensi del comma precedente.

Contro il decreto di rigetto il ricorrente può proporre reclamo, entro trenta giorni dalla comunicazione, mediante ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio.

Il decreto di accoglimento non opposto e la sentenza definitiva passata in cosa giudicata, ove contenga riconoscimento di proprietà, costituiscono titolo a tutti gli effetti e sono soggetti a trascrizione ai sensi dell'articolo 2651 del Codice civile. La registrazione e la trascrizione sono effettuate coi benefici previsti dall'articolo 2.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1962

Ogni successiva domanda di rivendicazione non nuoce ai terzi di buona fede che abbiano acquistato diritti sugli immobili, anteriormente alla trascrizione della domanda medesima ».

Il Senato ha sostituito al testo del primo e secondo comma il seguente:

« Nei casi previsti dagli articoli precedenti può essere inoltrata istanza di riconoscimento di proprietà a mezzo ricorso al pretore del luogo in cui è situato il fondo. Il ricorso deve contenere l'indicazione specifica dei documenti sui quali si fonda e dei mezzi di prova che si propongono ai fini dell'accertamento del possesso.

L'istanza è resa nota mediante affissione, per novanta giorni, all'albo del comune, in cui sono situati i fondi per i quali viene richiesto il riconoscimento del diritto di proprietà, e all'albo della pretura, ed è pubblicata per estratto, per una sola volta, nel foglio *Annunzi legali della provincia*. Nelle due pubblicazioni deve essere indicato il termine di novanta giorni per la opposizione di cui al terzo comma del presente articolo. La pubblicazione nel foglio *Annunzi legali della provincia* deve essere fatta non oltre quindici giorni dalla data dell'avvenuta affissione nei due albi. L'istanza deve essere inoltre notificata a coloro che, nel ventennio antecedente alla presentazione della stessa, abbiano trascritto contro l'istante o i suoi danti causa domanda giudiziale non perenta diretta a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sui fondi medesimi ».

Ha mantenuto identico il terzo comma; ha sostituito al testo del quarto comma il seguente:

« Sull'opposizione il pretore giudica con sentenza nei limiti della propria competenza per valore. Qualora il valore dei fondi cui l'opposizione si riferisce ecceda da tali limiti, rimette gli atti al tribunale competente ».

Ha mantenuto identico il quinto e sesto comma.

Ha sostituito al testo del settimo e ottavo comma il seguente:

« Il decreto di accoglimento non opposto e la sentenza definitiva passata in cosa giudicata, ove contenga riconoscimento di proprietà, costituiscono titolo per la trascrizione ai sensi dell'articolo 2651 del Codice civile. La registrazione e la trascrizione sono effettuate coi benefici previsti dall'articolo 2 ».

« Sono salvi i diritti che i terzi di buona fede abbiano acquistato da colui che ha ottenuto il decreto o la sentenza di cui al comma precedente, purché l'acquisto abbia avuto luogo in base ad un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale con cui si faccia valere sull'immobile un diritto di proprietà od altro diritto reale ».

Ha soppresso il nono e ultimo comma.

Pongo in votazione il primo comma nel testo del Senato di cui ho dato lettura.

(E approvato).

Pongo in votazione il secondo comma nel testo del Senato di cui ho dato lettura.

(E approvato).

Pongo in votazione il quarto comma nel testo del Senato di cui ho dato lettura.

(E approvato).

Pongo in votazione il settimo comma nel testo del Senato di cui ho dato lettura.

(E approvato).

Pongo in votazione l'ottavo comma nel testo del Senato di cui ho dato lettura.

(E approvato).

Pongo in votazione la soppressione del nono e ultimo comma.

(E approvata).

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Rimane fermo, in base a quanto risulta dai lavori preparatori, che quest'ultimo comma viene soppresso, in quanto se ne rileva la superfluità.

PRESIDENTE. Glie ne do atto, come risulta del resto dal verbale della precedente discussione. Do lettura dell'intero articolo 4 nel testo emendato dal Senato e lo pongo in votazione:

ART. 4.

(Procedimento e gravami).

Nei casi previsti dagli articoli precedenti può essere inoltrata istanza di riconoscimento di proprietà a mezzo ricorso al pretore del luogo in cui è situato il fondo. Il ricorso deve contenere l'indicazione specifica dei documenti sui quali si fonda e dei mezzi di prova che si propongono ai fini dell'accertamento del possesso.

L'istanza è resa nota mediante affissione, per novanta giorni, all'albo del comune, in cui sono situati i fondi per i quali viene richiesto il riconoscimento del diritto di proprietà, e all'albo della pretura, ed è pubblicata per estratto, per una sola volta, nel foglio *Annunzi legali della provincia*. Nelle due pubblicazioni deve essere indicato il termine di novanta giorni per la opposizione di cui al terzo comma del presente articolo. La pubblicazione nel foglio *Annunzi legali della provincia* deve essere fatta non oltre quindici giorni dalla data dell'avvenuta affissione nei due albi. L'istanza deve essere inoltre notificata a coloro che, nel ventennio antecedente alla presentazione della stessa, abbiano trascritto contro l'istante o i suoi danti causa domanda giudiziale non perenta diretta a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sui fondi medesimi.

Contro la richiesta di riconoscimento è ammessa opposizione da parte di chiunque vi abbia interesse entro novanta giorni dalla scadenza del termine di affissione.

Sull'opposizione il pretore giudica con sentenza nei limiti della propria competenza per valore. Qualora il valore dei fondi cui l'opposizione si riferisce ecceda da tali limiti, rimette gli atti al tribunale competente.

Qualora invece non sia fatta opposizione, il pretore, raccolte, ove occorra, le prove indicate ed assunte le informazioni opportune, provvede con decreto, per il quale, in caso di accoglimento dell'istanza, si osservano le forme di pubblicità previste dal secondo comma. Contro tale decreto può essere proposta opposizione entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di affissione. Il pretore provvede ai sensi del comma precedente.

Contro il decreto di rigetto il ricorrente può proporre reclamo, entro trenta giorni dalla comunicazione, mediante ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio.

Il decreto di accoglimento non opposto e la sentenza definitiva passata in cosa giudicata, ove contenga riconoscimento di proprietà, costituiscono titolo per la trascrizione ai sensi dell'articolo 2651 del Codice civile. La registrazione e la trascrizione so-

no effettuate coi benefici previsti dall'articolo 2.

Sono salvi i diritti che i terzi di buona fede abbiano acquistato da colui che ha ottenuto il decreto o la sentenza di cui al comma precedente, purché l'acquisto abbia avuto luogo in base ad un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale con cui si faccia valere sull'immobile un diritto di proprietà od altro diritto reale.

(È approvato).

L'articolo quinto non è stato modificato dal Senato.

L'articolo sesto, nel testo approvato dalla Camera, era il seguente:

« Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti iniziati nei tre anni dalla sua entrata in vigore ».

Il Senato lo ha così modificato:

« Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti iniziati nei cinque anni dalla sua entrata in vigore ».

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo modificato dal Senato.

(È approvato).

LUCIFREDI. Mi permetto di esprimere il mio vivo ringraziamento a questa Commissione, che ha voluto così far giungere in porto una legge che sarà feconda di buoni risultati.

PRESIDENTE. Anche noi ringraziamo l'onorevole Lucifredi, proponente della proposta di legge. Rinvio ad altra seduta la votazione segreta della proposta di legge per permettere ai deputati oggi assenti di prendervi parte.

La seduta termina alle 10,40.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI